



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale n. 8 del 05/07/2024

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO NELLE AREE IN CUI SI SVOLGONO GLI EVENTI DEL PROGRAMMA ESTATE CAPOTERRESE 2024.

Il Sindaco

Premesso che l'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni del territorio, in occasione della stagione estiva, nel periodo compreso tra giugno a settembre, promuove e organizza eventi culturali, manifestazioni di intrattenimento e svago, che coinvolgono la cittadinanza e le realtà produttive del territorio;

Considerato che tali eventi avranno luogo nelle vie e Piazze cittadine: Piazza Liori, Parco Urbano, Piazza Brigata Sassari, Piazza Concia, loc Maddalena Spiaggia, e lungo il Corso Gramsci;

Considerato che durante le manifestazioni o gli eventi pubblici, si rende necessario, limitare l'utilizzo di bottiglie e/o contenitori di vetro, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, in quanto il vetro potrebbe essere utilizzato per ledere o danneggiare;

Preso atto di dover provvedere, con l'emissione di un provvedimento atto a limitare l'uso del vetro al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e persone;

Dato atto che il fine che si vuole perseguire è quello di tutelare il decoro urbano;

Ritenuto di dover disciplinare affinché le manifestazioni o gli eventi pubblici si svolgano in modo ordinato e civile introducendo il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro al di fuori dei locali;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°115 del 05/06/2024, con la quale l'Amministrazione dichiara di approvare il programma delle manifestazioni denominato "Estate Capoterrese 2024";

Visti:

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.

Ordina

per le motivazioni in premessa indicate, a decorrere:



-dalle ore 14:00 nei giorni in cui è programmato evento o manifestazione pubblica e fino alla sua conclusione nel periodo compreso tra luglio e settembre;

- in tutte le aree interessate da tali eventi: Piazza Liori, Parco Urbano, Piazza Brigata Sassari, Piazza Concia e loc. Maddalena Spiaggia, Corso Gramsci;

- il divieto di vendita, ivi compresa quella mediante distributori automatici e la somministrazione, il consumo di bevande in bottiglia e contenitori di vetro, al di fuori dei locali e nelle aree a servizio degli stessi, le bevande andranno somministrate agli avventori all'esterno dei locali in appositi contenitori di carta o plastica.

Tale norma è rivolta sia agli operatori in forma itinerante che in forma fissa, questi ultimi con l'esclusiva limitazione all'esterno nei Dehors a servizio dei locali, per un raggio di 200 mt.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro o lattina abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

Dispone

Gli organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, unitamente agli altri soggetti della forza pubblica. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa per conoscenza alla Prefettura e agli organizzatori della manifestazione " Estate Capoterrese" .

Avvisa

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il presente provvedimento è trasmesso:

- | | |
|--------------------------------------------|-----------|
| • alla stazione dei Carabinieri | Capoterra |
| • agli operatori del Settore commerciale | Capoterra |
| • al responsabile del settore Tecnologico; | Sede |
| • alla Teknoservice | Capoterra |
| • alla Prefettura | Cagliari |
| • alla Polizia Locale | Capoterra |

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 05/07/2024

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau



COMUNE DI CAPOTERRA

La presente ordinanza viene notificata: